

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2497 del 29/04/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FINALE EMILIA (MO), via PER FERRARA n. 7, richiesta dalla ditta FIORI GROUP SPA per l'attività di costruzione e vendita di macchine per l'edilizia, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 1093/2024 Prat. Sinadoc n. 27613/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2592 del 29/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FINALE EMILIA (MO), via PER FERRARA n. 7, richiesta dalla ditta FIORI GROUP SPA per l'attività di costruzione e vendita di macchine per l'edilizia, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 1093/2024

Prat. Sinadoc n. 27613/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 951 del 27/02/2020, con scadenza al 25/02/2035 e la Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla DGR n.2236/09 e smi prot. Arpae n. 49105 del 14/03/2024 con scadenza al 18/05/2029.

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 17/07/2024 (protocollo SUAP n. 19507) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 134140 del 22/07/2024 dalla ditta **FIORI GROUP SPA** (P.IVA. 03424120362), con sede legale via Per Ferrara n. 7, Finale Emilia (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di costruzione e vendita di macchine per l'edilizia svolta presso lo stabilimento ubicato in via **PER FERRARA n. 7** Comune di **FINALE EMILIA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del

AUA - pagina 1 di 4

- DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 142808 del 05/08/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL, Consorzio di Bonifica;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Finale Emilia non ha espresso il proprio parere in merito alla conformità urbanistica e agli scarichi idrici in c.i.s. e il Consorzio di Bonifica Burana non ha espresso il proprio parere in merito agli scarichi idrici in c.i.s. e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 52757 del 19/03/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 86251 del 17/10/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 187956 del 17/10/2024;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 8976 del 17/01/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **FIORI GROUP SPA** (P.IVA. 03424120362) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **FINALE EMILIA (MO) via PER FERRARA n. 7**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Finale Emilia
TUTELA DELLE ACQUE	A4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Finale Emilia

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;*
- *Allegato A4 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia o reflue di dilavamento in acque superficiali", con acclusa planimetria di riferimento;*
- *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;*
- *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel*

rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11”;

3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo
5. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2020-951 del 27/02/2020, rilasciata dal SUAP, con **validità fino al 25/02/2035**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 27613/24

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI FINALE EMILIA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta FIORI GROUP SPA, nell'insediamento di Via Per Ferrara n. 7, Finale Emilia (MO), svolge attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra.

Viene richiesta la modifica della matrice Acqua dell'AUA vigente, Det. n. 951 del 27/02/20, a seguito della realizzazione di nuovo capannone da adibire ad attività di carpenteria metallica, con conseguente ridefinizioni di aree esterne.

Mediante la richiamata Determina di cui sopra, le acque reflue domestiche dei servizi igienici della palazzina uffici e capannone produzione dell'insediamento, previo trattamento tramite fossa Imhoff ed impianto di fitodepurazione, sono autorizzate a scaricare in acque superficiali, nel punto di scarico denominato SC2 (Scolo Roncone).

Nel nuovo stabile verranno realizzate attività di taglio e lavorazione delle lamiere e componenti in ferro; non verranno realizzate produzioni che prevedono scarichi idrici.

Relativamente alle acque dei servizi igienici della palazzina uffici e capannone produzione (punto di scarico **SC2** - Scolo Roncone), è prevista la sostituzione dell'impianto di fitodepurazione con impianto ad ossidazione totale aventi caratteristiche tali da coprire le esigenze di depurazione fino a 50 abitanti equivalenti (superiore all'esigenza di trattamento prevista di 15 abitanti equivalenti).

Le acque dei servizi igienici sono classificate come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica AUA, Det. n. 951 del 27/02/20.

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- espresso dal Presidio Territoriale Competente Arpae con prot. n. 8976 del 17/01/25, di cui si riporta nel seguito stralcio di pertinenza ed essenziale dell'istruttoria.

Visto, in merito allo scarico SC2, la Sostituzione del sistema di fitodepurazione con depuratore ad ossidazione totale da 50 A.E.;

visto quanto riscontrato;

vista la scheda tecnica allegata relativa al manufatto depuratore ad ossidazione totale;

lo scrivente Servizio Territoriale ritiene che la variante progettuale proposta possa essere accettata a condizione che vengano rispettate alcune delle prescrizioni, relative alle acque reflue domestiche, già

impartite nell'allegato ACQUA della Det-Amb-2020-951 del 27/02/2020, ne venga modificata una (1) ed eliminate tre (3) [con prescrizioni].

CONSIDERATO che il Comune di Finale Emilia ed il Consorzio di Bonifica Burana, enti competenti in merito, non hanno espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta FIORI GROUP SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Per Ferrara n. 7, Comune di Finale Emilia (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali** (scarico SC2), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Il sistema di trattamento costituito da un impianto ad ossidazione totale dimensionato per soddisfare un carico da 50 AE, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e mantenuto secondo quanto previsto dalle schede tecniche rilasciate dal produttore/fornitore del manufatto e comunque almeno 1 volta ogni 12 mesi si deve prevedere una manutenzione ordinaria comprensiva della rimozione di eventuali fanghi di supero.
- 2) La fossa Imhoff deve essere periodicamente svuotata; i residui estratti vanno smaltiti nel rispetto della normativa vigente; la documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni presso l'Azienda e fornita, se richiesta, agli organi di vigilanza.
- 3) La fossa Imhoff non deve causare dispersione di liquame nel terreno e infiltrazione nella falda e le acque meteoriche non devono in alcun modo interessare la rete fognaria acque nere.
- 4) Le reti di fognatura e gli scarichi devono essere dotati a valle di pozzetti di ispezione per eventuali campionamenti ed i punti di scarico devono essere sottoposti a manutenzioni periodiche al fine di evitare intasamenti ed inconvenienti fastidiosi.
- 5) Nel caso che gli scarichi rappresentino nuovi punti di immissione in canali consorziali di bonifica è necessario acquisire dallo stesso consorzio specifica autorizzazione o darne comunicazione (a seconda del regolamento dello stesso consorzio).
- 6) Periodicamente deve essere effettuato un controllo dello stato dei canali o scoli recettori, al fine di verificare le condizioni di deflusso delle acque e ripristinare eventuali fenomeni di intasamento.
- 7) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

Documenti allegati: planimetria scarichi (prot. Arpae n. 134140 del 22/07/24)

Pratica Sinadoc n. 27613/24

ALLEGATO A4

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia
in acque superficiali**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta FIORI GROUP SPA, nell'insediamento di Via Per Ferrara n. 7, Finale Emilia (MO), svolge attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra.

Viene richiesta la modifica della matrice Acqua dell'AUA vigente, Det. n. 951 del 27/02/20, a seguito della realizzazione di nuovo capannone da adibire ad attività di carpenteria metallica, con conseguente ridefinizione delle aree esterne e revisione delle linee fognarie interne.

Mediante la richiamata Determina di cui sopra, le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree dei piazzali a servizio dell'attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra, previo passaggio nelle vasche di prima pioggia e relativo trattamento con disoleatori, sono autorizzate a scaricare in acque superficiali, nei punti di scarico denominati SC4 (Scolo Roncone) e SC5 (Canale Bratellari).

Nel nuovo stabile verranno realizzate attività di taglio e lavorazione delle lamiere e componenti in ferro; non verranno realizzate produzioni che prevedono scarichi idrici.

Verranno creati due nuovi punti di scarico di acque meteoriche bianche (SC8 e SC9) a seguito della rimodulazione della linea fognaria; in merito allo scarico SC6, relativo sempre alle acque meteoriche bianche, ricadenti su aree dei piazzali dedicate a stoccaggio macchine nuove e prove rumore, invece avverrà lo spostamento della linea fognaria e la diminuzione della portata confluyente.

Verranno rimodulate le tipologie di stoccaggio esterno, andando a ridurre le porzioni di piazzale adibite a stoccaggio di materiale potenzialmente dilavabile.

Per quanto riguarda le attività che avverranno sul piazzale confluyente in vasca di prima pioggia e scarico in **SC4**, rimarrà lo stoccaggio esterno di semilavorati e componenti in ferro. La superficie risultante passerà da 4900 mq a 3595 mq. La vasca di prima pioggia esistente, già presente ed autorizzata, di volume pari a 25 mc e capace di trattare i primi 5 mm di evento meteorico di una superficie massima di 5000 mq, pertanto risulta sovradimensionata per gestire le acque della nuova area.

Per quanto riguarda le attività che avverranno sul piazzale confluyente in vasca di prima pioggia e scarico in **SC5**, grazie all'entrata in piena funzione del magazzino automatico che ha permesso di stoccare gran parte delle materie prime al coperto, rimarrà lo stoccaggio esterno degli assali nuovi e degli pneumatici nuovi. La superficie risultante passerà da 3375 mq a 2410 mq. La vasca di prima pioggia esistente, già presente ed autorizzata, di volume pari a 17,5 mc e capace di trattare i primi 5 mm di evento meteorico di una superficie massima di 3500 mq, pertanto risulta sovradimensionata per gestire le acque della nuova area.

Le acque raccolte nelle vasche di cui sopra sono classificate come "acque di prima pioggia", ai sensi della D.Lgs. 152/2006, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica AUA, Det. n. 951 del 27/02/20.

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque di prima pioggia in acque superficiali:

- espresso dal Presidio Territoriale Competente Arpae con prot. n. 8976 del 17/01/25, di cui si riporta nel seguito stralcio di pertinenza ed essenziale dell'istruttoria.

Visto, in merito allo scarico SC4, che verranno spostate la linea fognaria e le caditoie in funzione della rimodulazione dei piazzali (riduzione delle aree "sporcani") e che rimane invariata la posizione dello scarico e della vasca di prima pioggia;

visto, in merito allo scarico SC5, che verranno spostate la linea fognaria e le caditoie in funzione della rimodulazione dei piazzali (riduzione delle aree "sporcani") e che rimane invariata la posizione dello scarico e della vasca di prima pioggia;

visto quanto riscontrato;

preso atto che, la rimodulazione delle aree esterne dello stabilimento e la costruzione di nuovi capannoni, riduce le aree "sporche" dilavabili dalle acque meteoriche;

lo scrivente Servizio Territoriale ritiene che tutte le varianti progettuali proposte possano essere accettate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni, relative alle acque di prima pioggia, già impartite nell'allegato ACQUA della Det-Amb-2020-951 del 27/02/2020, e ne venga aggiunta una (1) [con prescrizioni].

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Burana, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta FIORI GROUP SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Per Ferrara n. 7, Comune di Finale Emilia (MO), **è autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia in acque superficiali** (scarichi SC4 e SC5), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1 Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento devono essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.

Rispetto dei limiti

- 2 Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali, con esclusivo riferimento ai parametri "Idrocarburi Totali" e "Solidi Sospesi Totali".
- 3 Ai sensi dell'art.101, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.

Metodi di campionamento ed analisi previsti

- 4 Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5 Presso i punti di scarico SC4 e SC5, per i primi 2 (due) anni deve essere eseguito 1 autocontrollo ogni 12 mesi per la ricerca degli analiti "Solidi Sospesi Totali" e "Idrocarburi Totali"; i risultati di tali autocontrolli devono essere conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 6 La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione deve essere effettuata, con la periodicità indicata nelle rispettive schede tecniche, a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
- 7 I fanghi di risulta dagli impianti adibiti alla depurazione delle acque di prima pioggia devono trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- 8 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.
- 9 Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione del punto di scarico.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

- 10 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune ed al Consorzio della Bonifica di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

- 11 I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione idonei al prelievo di campioni, posti a valle degli impianti di trattamento:
 - devono essere identificati in modo univoco e adeguatamente segnalati;
 - devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Documenti allegati: planimetria scarichi (prot. Arpae n. 134140 del 22/07/24)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **FIORI GROUP SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PER FERRARA n. 7 a FINALE EMILIA (MO)**, svolge l'attività di costruzione e vendita di macchine per l'edilizia.

La ditta comunica una modifica sostanziale del ciclo produttivo.

Nello specifico è previsto:

- l'inserimento di nuove lavorazioni di carpenteria metallica in un capannone di nuova realizzazione. In particolare nel nuovo capannone verrà inserito un impianto di taglio al plasma per le lamiere metalliche (E29). Nel nuovo capannone verrà inoltre spostato l'impianto di taglio laser e relativo impianto di abbattimento attualmente presente nel reparto carpenteria e già autorizzato con punto di emissione (E24). Nel reparto di carpenteria risulta inoltre dismesso il vecchio impianto di taglio laser e relativo impianto di abbattimento (E15);
- l'inserimento delle attività di saldatura autorizzata con AVG (E1-E2) che diventano le nuove E30-E31 (con contestuale variazione del valore di portata dell'ex E2 da 10.000 Nmc/h autorizzati a 3300 Nmc/h);
- la dismissione di E25, E26, E27, E28, E9, E10 (impianti termici);
- la sostituzione della caldaia esistente (E6) con una nuova di potenza termica pari a 112 kW;
- l'inserimento di una nuova caldaia ad uso civile (E32) di potenza termica pari a 348 kW;
- l'inserimento di una nuova caldaia ad uso civile (E33) di potenza termica pari a 34 kW a servizio di un piccolo ambiente di assemblaggio componenti elettrici.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1, E4, E12, E13, E14, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E30** (ex E1 AVG)
- la dismissione dei punti di emissione: **E15** e dei seguenti impianti termici civili: **E9, E10, E25, E26, E27, E28**
- la modifica dei punti di emissione: **E24, E31** (ex E2 AVG)
- la installazione del nuovo punto di emissione: **E29**
- sono inoltre presenti i seguenti impianti termici civili a metano PTN tot < 3 MW:
 - E5- generatore di calore reparto carpenteria (PTN 230 kW),
 - E6 -caldaia riscaldamento reparto uffici (PTN 112 kW), modificato
 - E7 - caldaia riscaldamento reparto magazzino ex saldatura (PTN 69 kW),
 - E8 - caldaia riscaldamento reparto magazzino ex saldatura (PTN 69 kW),
 - E32-caldaia centrale termica reparto carpenteria e saldatura (PTN 348 kW), nuovo
 - E33- caldaia riscaldamento assemblaggi elettrici (PTN 34 kW), nuovo

e il seguente consumo di materie prime:

- ferro	1.680	t/anno
- graniglia metallica	5,2	t/anno
- liquido di lavaggio	0,416	t/anno
- solvente per lavaggio pistole	0,78	t/anno
- vernice in polvere	10,4	t/anno
- fondo all'acqua componente A	13	t/anno
- smalto all'acqua componente A	13	t/anno
- fondo e smalto all'acqua componente B	5,2	t/anno
- Filo di saldatura	11	t/anno
- miscela CO2/argon	7,3	t/anno

- ossigeno	35	t/anno
- azoto	45	t/anno
- argon	10	t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 951 del 27/02/2020 e la Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla DGR n.2236/09 e smi prot. Arpae n. 49105 del 14/03/2024.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 52757 del 19/03/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:
 - non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;
 - si propone di inserire l'autocontrollo annuale al punto di emissione E14 in quanto singolarmente PTN>1MW.
- parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 86251 del 17/10/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 187956 del 17/10/2024; favorevole a condizione che la captazione degli inquinanti avvenga nel punto più vicino possibile alle sorgenti di emissione degli stessi, prima che essi attraversino la zona di respirazione dei lavoratori o che si disperdano nell'ambiente di lavoro. A tale scopo le cappe di aspirazione e le velocità di captazione dovranno garantire l'allontanamento degli inquinanti all'esterno, ed in particolare i seguenti requisiti minimi:
 - velocità di cattura dei fumi pari ad almeno 0,25 - 0,50 m/s;
 - possibilità di sezionare l'impianto di aspirazione sulle postazioni di saldatura, escludendo le diramazioni asservite a postazioni al momento non funzionanti;
 - manutenzione e pulizia periodica;
 - verifica periodica, ad esempio annuale, delle velocità di cattura.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Saldatura	7.500	9	saltuaria	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio (CO)	10		
E4	Granigliatura	9.500	9	8	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E12	Verniciatura a velo d'acqua (2 camini da 32.500 Nmc/h cad)	65.000	12	8	Polveri totali	10	-	Annuali
					COV (espressi come C- org tot)	50		
E13	Ventilazione verniciatura-Appassimento	5.000	9	saltuaria	Polveri totali	10	-	Annuali
					COV (espressi come C- org tot)	50		
E14	Caldaia riscaldamento cabina di verniciatura e riscaldamento pavimento a metano (PTN 1,76 MW)	1.600	9	8	Fino al 31/12/2029		-	Annuale
					Polveri totali*	5**		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)*	350		
					Dal 01/01/2030			
					Polveri totali*	5**		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)*	250		
E16	Caldaia forno essiccazione a metano (PTN 349 kW)	430	7	10	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)*	350		
E17	Forno verniciatura essiccamento	tiraggio naturale	9	8	Polveri totali	10	-	Annuali (solo COV)
					COV (espressi come C- org tot)	50		
E18	Esaustore lavaggio	9.500	9	8	Fosfati (espressi come PO ₄)	5(°)	-	Annuali (durante la fase di lavaggio)
E19	Caldaia lavaggio a metano (PTN 349 kW)	260	9	8	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)*	350		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E20	Caldaia fosfosgrassaggio a metano (PTN 349 kW)	260	9	8	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)*	350		
E21	Cabina verniciatura polvere	16.000	9,5	8	Polveri totali	5	Filtro a cartucce	Annuali
E22	Generatore di calore forno di polimerizzazione a metano (PTN 348 kW)	300	10	8	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)*	350		
E23	Esaustore forno polimerizzazione in polvere	100	10	8	Polveri totali	5	-	Annuali
E24	Taglio laser 2	2.400	8	24	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20		
					Monossido di carbonio (CO)	5		
E29	Taglio al plasma	20.000	10	10	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20		
					Monossido di carbonio (CO)	5		
E30	Saldatura (robot e postazioni manuali)	28.000	10	8	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio (CO)	10		
E31	Saldatura (postazioni manuali)	3.300	10	8	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio (CO)	10		

*limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

**i limiti si intendono rispettati in quanto gli impianti sono alimentati a gas metano

(°) limite di emissione applicabile durante la "fase di lavaggio"

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
4. La ditta deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% nella fase solvente al momento dell'uso.
5. Potrà essere utilizzato prodotto verniciante a base solvente alto solido per saltuarie operazioni di ritocco (massimo 5 kg/giorno).
6. Entro 60 giorni dalla data della Autorizzazione Unica Ambientale devono essere effettuate analisi nelle condizioni più gravose sui punti di emissione n. **E30, E31** (un prelievo relativamente a portata e polveri). Dalla data della prima verifica proseguirà il controllo periodico delle emissioni come indicato nella presente autorizzazione.
7. Entro 60 giorni dalla data della Autorizzazione Unica Ambientale deve essere presentata ad ARPAE la documentazione prevista dall'Allegato I parte IVbis alla parte V del D. Lgs 152/06 relativa ai medi impianti di combustione, compilando la tabella allegata.
8. **Prescrizioni relative ai medi impianti di combustione valide dal 01/01/2030:**
 - Relativamente ai "medi impianti di combustione", il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
 - L'impianto di combustione/termico deve essere corredato di un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, finalizzato ad ottimizzare il rendimento di combustione. Qualora tale Sistema di Controllo della Combustione risultasse annesso a campionamento ed analisi in continuo di inquinanti emessi (es: NOx, CO, ecc...) quest'ultimo si ritiene installato con l'esclusiva finalità di monitorare e gestire le condizioni di esercizio dell'impianto di combustione/termico; per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi specificatamente indicati per ciascun inquinante in tabella.
9. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
10. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**
 In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta

certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. E29 (Portata, Polveri)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **n. E24 (Portata, Polveri)** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

14. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con

scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

16. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte

a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

18. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni

Pratica Sinadoc 27613/2024

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Finale Emilia**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **FIORI GROUP SPA**, presso lo stabilimento sito in **via PER FERRARA n. 7 a FINALE EMILIA (MO)**, svolge l'attività di costruzione e vendita di macchine per l'edilizia.

Dalla documentazione allegata a precedente AUA si ha la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da impianti di aspirazione installati su diversi punti di emissione e dalla circolazione dei mezzi e dei carrelli elevatori all'interno dell'area aziendale;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- la ditta farà riferimento a una classe V – Aree prevalentemente industriali, con limiti di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte, in assenza di classificazione acustica comunale;

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 951 del 27/02/2020,

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTA la dichiarazione della ditta, rilasciata ai sensi della L. 447/1995 e del DPR 227/2011 e con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che attesta che le modifiche proposte non comportano il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore come da valutazione del tecnico abilitato in acustica datata 16/07/2024;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI

- 1) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. Allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali autorizzate, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore autorizzate o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.